


30/5/2024



CONFERENZA UNIFICATA

30 maggio 2024

Punto 1) all'o.d.g.:

PARERE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281, SULLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 7 MAGGIO 2024, N. 60, RECANTE "ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE DI COESIONE"

PROPOSTE DI EMENDAMENTI



Sommario

Inclusione di ANCI nella Cabina di Regia	2
Attribuzione alla Cabina di Regia di competenze in materia di interventi prioritari	3
Convocazione della Cabina di Regia per l'approvazione degli interventi prioritari	3
Coinvolgimento della Cabina di Regia nell'individuazione di azioni di rafforzamento amministrativo	3
Inclusione delle grandi Città tra le amministrazioni responsabili “Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno”	4
Passaggio in Cabina di Regia del DM che disciplina la governance dei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS)	5
Rafforzamento del ruolo delle Città nell'individuazione di nuovi interventi PN Metro Plus	5
Coinvolgimento della Cabina di Regia nella definizione del Programma Nazionale Cultura	5
Proroga termini medie e piccole opere	6
ULTERIORI EMENDAMENTI	6
Interventi di messa in sicurezza e efficientamento energetico degli edifici scolastici tra i settori Strategici oggetto della riforma della politica di coesione	6
Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale per il Mezzogiorno	7
Semplificazioni in materia di spettacolo dal vivo	7
FINANZA LOCALE	8
Revisione della disciplina sui vincoli di cassa degli enti locali	8
Sblocco gestione liquidità a sostegno della normalizzazione dei tempi di pagamento e dell'attuazione del PNRR (art. 187, co. 3-bis TUEL)	9
Proroga termini di presentazione dei questionari sui fabbisogni standard e delle rendicontazioni degli obiettivi di servizio	9
Abolizione sanzioni certificazione finale Covid	10
Flessibilità nell'utilizzo di avanzi per acquisizione di risorse vincolate a servizi di rilevanza sociale	12

Inclusione di ANCI nella Cabina di Regia.

Art. 3 (Cabina di regia)

All'art.3 comma 1 dopo le parole “province autonome di Trento e di Bolzano” sono aggiunte le parole “e gli Enti Locali”,

All'art.3 comma 2 dopo le parole “province autonome di Trento e di Bolzano” sono aggiunte le seguenti parole: “e dal Presidente dell'ANCI”.



Motivazione

L'art.3 prevede che la Cabina di Regia del FSC istituita con art.1 comma 703 lettera c) della l.190/2014 assuma le funzioni di "sede di confronto per un'efficace attuazione della politica di coesione". Ad oggi, sebbene la legge istitutiva non preveda la presenza di ANCI nella composizione della Cabina di Regia, tale presenza è prevista nel suo DPCM istitutivo (del 25 febbraio 2016). Vista la rilevanza trasversale attribuita alla Cabina di Regia dal decreto in particolare con riferimento al coordinamento tra PNRR, politica di Coesione e FSC, si ritiene essenziale e imprescindibile la presenza di ANCI nella sua composizione, in rappresentanza delle Amministrazioni comunali che sono il principale investitore pubblico nel Paese.

Attribuzione alla Cabina di Regia di competenze in materia di interventi prioritari.

All'art.3 comma 1 dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera:

e) "approva l'elenco degli interventi prioritari di cui all'art.4 nell'ambito dei settori strategici indicati all'art.2"

Motivazione

L'art. 2 individua i settori strategici oggetto della Politica di Coesione in ambiti operativi di stretta competenza gestionale degli Enti Locali. Basti pensare a rifiuti, trasporti, mobilità sostenibile. Nella sua formulazione attuale, il decreto non prevede in alcun passaggio il coinvolgimento di Comuni e Città nell'individuazione degli interventi prioritari nei suddetti ambiti. Pertanto, si ritiene opportuno che alla Cabina di Regia (integrata con la presenza di ANCI nella sua composizione) sia attribuita la competenza di approvare gli interventi prioritari individuati dalle Amministrazioni titolari dei programmi della politica di coesione.

Convocazione della Cabina di Regia per l'approvazione degli interventi prioritari.

Articolo 4

(Individuazione degli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione europea)

All'art.4 comma 4 primo periodo, dopo le parole "articolo 5" aggiungere: "e provvede a convocare la Cabina di Regia di cui all'art.3 del presente decreto per l'approvazione di essi".

Motivazione

Per armonizzare l'articolo 4 rispetto all'approvazione degli interventi prioritari da parte della Cabina di Regia così come prevista dall'emendamento precedente, si specifica che il Dipartimento per le Politiche di Coesione procede alla convocazione di essa per detta approvazione.

Coinvolgimento della Cabina di Regia nell'individuazione di azioni di rafforzamento amministrativo.

Articolo 6

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa)

- 
- a) All'art.6, comma 1 dopo le parole "a valere sulle risorse rese all'uopo disponibili da detto programma" aggiungere le seguenti parole "sentita la Cabina di Regia di cui all'art.3";
 - b) All'articolo 6 comma 2 sostituire le parole "30 giugno 2024" con le parole "30 settembre 2024"

Motivazione

L'emendamento di cui alla lettera a) è motivato dalla necessità di coinvolgimento delle rappresentanze delle Amministrazioni locali nell'individuazione delle azioni di rafforzamento amministrativo. Pertanto, si prevede che sia consultata per l'individuazione di esse la Cabina di Regia di cui all'art.3 con la composizione integrata come da emendamento proposto da ANCI.

L'emendamento di cui alla lettera b) riguarda il cosiddetto "Concorso Coesione" (assunzioni al sud per 2.800 unità di personale) e i 67 milioni stanziati dal comma 7 art.31bis DL 152/2021 per il reclutamento di alte professionalità nelle Amministrazioni del Sud (in maggior parte Comuni). Il decreto nella sua formulazione attuale prevede il disimpegno delle risorse per chi non abbia proceduto a stipulare i contratti entro il 30 giugno 2024. Pur essendo comprensibile l'introduzione di una scadenza a fronte dell'inutilizzo di parte delle risorse, si ritiene che questa debba consentire a chi ne abbia intenzione di procedere con il reclutamento.

Inclusione delle grandi Città tra le amministrazioni responsabili "Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno".

Articolo 11

(Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale per il Mezzogiorno)

All'articolo 11 comma 3 lettera b) dopo le parole "l'amministrazione statale o regionale" aggiungere le seguenti parole: "o l'amministrazione di Comune capoluogo di Città Metropolitana".

Motivazione

L'emendamento è finalizzato all'inclusione delle grandi Città tra le amministrazioni responsabili della selezione degli interventi del "Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno". Ciò in quanto il decreto attribuisce una nuova denominazione al "Fondo perequativo infrastrutturale" previsto dall'art.22 della l.42/2009. La disciplina di cui all'art.11 è in parte sovrapponibile alla precedente salvo alcuni aspetti salienti. Il più rilevante di questi è che il riparto non sarà più tra Ministeri competenti (quindi di tipo settoriale), ma tra le 8 Regioni del mezzogiorno, pur potendo finanziare (progettazione ed esecuzione) opere negli stessi settori previsti dalla vecchia norma. Si prevede che le opere finanziate siano individuate con DPCM su proposta del Ministro per il Sud di concerto con MIT e MEF e previa intesa in Conferenza Unificata. Le opere devono essere coerenti con il Piano Strategico ZES. Le opere sono individuate tenendo conto di una cognizione effettuata ai sensi dell'art.22 comma 1 della l.42/2009 che risulta essere stata già effettuata in sede tecnica ma non resa pubblica. È fondamentale poter visionare tale cognizione.

Passaggio in Cabina di Regia del DM che disciplina la governance dei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS).

Articolo 12
(Disposizioni in materia di contratti istituzionali di sviluppo)

All'articolo 12 comma 3 dopo le parole "sentito il Ministro dell'economia e delle finanze" aggiungere le seguenti parole "sentita la Cabina di Regia di cui all'art.3 del presente decreto".

Motivazione

L'emendamento ha la finalità di coinvolgere la Cabina di Regia di cui all'art.3 del decreto (integrata con la presenza di ANCI nella composizione) nella formulazione del decreto ministeriale che disciplina la governance dei Contratti Istituzionali di Sviluppo. La norma prevede che sia emanato un Decreto del Ministro per il Sud sentito il MEF per la nuova disciplina dei CIS. Si ritiene che ai fini del coordinamento dei programmi di investimento che le sono attribuite, sia coinvolta la Cabina di Regia di cui all'art. 3.

Rafforzamento del ruolo delle Città nell'individuazione di nuovi interventi PN Metro Plus.

Articolo 32
(Disposizioni in materia di interventi di rigenerazione urbana e di contrasto al fenomeno del disagio socio – economico e del disagio abitativo)

All'articolo 32 comma 1 le parole "provvede, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, all'individuazione di iniziative" sono sostituite con le seguenti parole: "ove necessario può, su richiesta dei Comuni capoluogo delle Città metropolitane, procedere all'individuazione di iniziative".

Motivazione

L'emendamento ha la finalità di chiarire come debba essere salvaguardata la programmazione e la realizzazione già in essere degli interventi finanziati a valere su risorse PN Metro Plus. La norma, infatti, non chiarisce come questa previsione impatti sulla programmazione già effettuata dai Comuni, che hanno già predisposto i propri Piani Operativi per l'attuazione del Programma. Si propone dunque una formulazione più chiara su finalità e modalità attuative della norma che non pregiudichi la titolarità dei Comuni nell'individuazione delle iniziative oggetto dell'art. 32.

Coinvolgimento della Cabina di Regia nella definizione del Programma Nazionale Cultura.

Articolo 34
(Programma nazionale cultura)

All'art.34 comma 1 dopo le parole "con decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR", si aggiungono le seguenti parole "sentita la Cabina di Regia di cui all'art.3"

Motivazione
L'emendamento è finalizzato al coinvolgimento nella programmazione degli interventi del Piano Nazionale Cultura della Cabina di Regia integrata dalla presenza di ANCI.

Proroga termini medie e piccole opere.

Dopo l'articolo 37 è aggiunto il seguente articolo:

Art.37 bis
(Proroga termini piccole e medie opere)

Al Decreto-Legge 2 marzo 2024 n.19 convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:

1. All'articolo 32, comma 1, lett. f), punto 2) aggiungere infine il seguente periodo: "Inoltre, i termini di cui al primo periodo, in corso alla data del 31 dicembre 2023, o comunque in scadenza fino al 31 maggio 2024 sono prorogati fino al 31 luglio 2024 e comunque, di tre mesi rispetto al termine ordinariamente previsto"
2. All'art.33 comma 1 lettera c) le parole "30 aprile 2024" sono sostituite dalle seguenti parole: "31 luglio 2024".
3. All'art.33 comma 1 lettera g) le parole "31 maggio 2024" sono sostituite dalle seguenti parole: "30 settembre 2024" e alla fine aggiungere il seguente periodo: "Non si provvede a revoca se alla scadenza di cui al comma 31 bis nel sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 sia registrata un'aggiudicazione dei lavori, fermo restando il rispetto del termine unico di conclusione dei lavori di cui al comma 32"

Motivazione

Questo emendamento sana una criticità relativa alle scadenze delle cosiddette "medie e piccole opere" che ne stanno mettendo a rischio l'attuazione. In particolare si ritiene opportuna una proroga al 31 luglio 2024 (o comunque di tre mesi) delle scadenze per l'aggiudicazione delle medie opere di cui al comma 143 l. 145/2018. Allo stesso modo, si ritiene opportuno posporre al 31 luglio la scadenza del 30 aprile per l'inserimento su Regis dei CUP delle Piccole Opere così come prevista dall'art.33 comma 1 del DL 19/2024. Si ritiene altresì opportuno salvaguardare dal finanziamento i progetti che alla stessa data abbiano registrato su Regis un affidamento dei lavori, anche qualora con ritardo rispetto alle scadenze previste rispetto alla norma originaria.

ULTERIORI EMENDAMENTI

Interventi di messa in sicurezza e efficientamento energetico degli edifici scolastici tra i settori Strategici oggetto della riforma della politica di coesione

Art. 2
(Settori Strategici oggetto della riforma della politica di coesione)

Al comma 1, dopo la parola “energia;” inserire le seguenti parole: “**infrastrutture scolastiche sostenibili;**”

Motivazione

L'emendamento è finalizzato ad includere tra i settori strategici anche gli interventi di messa in sicurezza e efficientamento energetico degli edifici scolastici, che l'Accordo di Partenariato tra la Commissione europea e l'Italia del 15 luglio 2022 prevede tra le misure necessarie per il miglioramento dell'approccio educativo e dell'integrazione nelle comunità territoriali. La possibilità di utilizzare i Fondi in tal senso potrebbe anche ovviare, al momento, alla carenza di Finanziamenti per la prossima programmazione triennale nazionale dell'edilizia scolastica.

Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale per il Mezzogiorno

Art. 11

(Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale per il Mezzogiorno)

Al comma 3) lettera c) aggiungere il seguente punto:

4) interventi in corso di individuazione o già individuati dalle amministrazioni centrali di riferimento, a partire dall'Avviso n. 3 per la presentazione di istanze ai fini della programmazione degli interventi finanziabili dallo Stato in via ordinaria nel settore del Trasporto Rapido di Massa, a valere sul Fondo Investimenti di cui all'art. 1, comma 95 e ss., della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti il 9 febbraio 2024, ai sensi delle Linee guida operative per la valutazione degli investimenti nel settore del Trasporto Rapido di Massa (TRM), adottate con Decreto Ministeriale del 21 ottobre 2022.

Motivazione

Sull'obiettivo strategico “trasporti e mobilità” si ritiene importante che le Regioni del Sud per ridurre il gap infrastrutturale nel settore mobilità, possano utilizzare e finanziare le iniziative presentate dalle città a valere sull'Avviso n. 3 del MIT per le infrastrutture di trasporto rapido di massa, ad oggi priva di copertura finanziaria.

Semplificazioni in materia di spettacolo dal vivo

Aggiungere infine il seguente articolo:

(Semplificazioni in materia di spettacolo dal vivo)

L'articolo 38 bis, comma 1, del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 è così modificato:

- a) Dopo le parole: “per la realizzazione di spettacoli dal vivo”, sono aggiunte le seguenti: “anche articolati in più giornate”
- b) Le parole “e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.” sono sostituite dalle seguenti: “. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 recante “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.”

Motivazione

L'emendamento di cui alla lett. a) ha l'obiettivo di chiarire che il regime disciplinato dall'art. 38 bis si applica, coerentemente con la finalità generale di semplificazione della norma, anche nel caso di più spettacoli in giorni consecutivi, come ad esempio rassegne o festival articolati in più giorni, purché in orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente e destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti.

L'emendamento di cui alla lett. b) ha l'obiettivo di chiarire, al fine di consentire una più ampia applicazione della norma nel pieno rispetto della tutela degli interessi sensibili, che per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche secondo le modalità disciplinate dal medesimo art. 38 bis, trova applicazione e resta ferma, quanto ai profili relativi all'autorizzazione paesaggistica, la normativa speciale di cui al DPR n. 31/2017, recante il "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata".

Si rammenta che ai sensi dell'art. 2, del richiamato DPR, non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui all'Allegato «A». L'allegato A), al punto A.16 menziona, fra gli interventi esclusi dal regime dell'Autorizzazione paesaggistica, tra gli altri, l'occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 120 giorni nell'anno solare.

FINANZA LOCALE

Revisione della disciplina sui vincoli di cassa degli enti locali

Inserire il seguente articolo:

Art.XY "Revisione della disciplina sui vincoli di cassa degli enti locali"

Al fine di semplificare la gestione della liquidità degli enti locali, anche in considerazione delle esigenze di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 180, comma 3, lettera d), sono eliminate le parole "da legge, ";
- b) all'articolo 185, comma 2, lettera i), sono eliminate le parole "stabiliti per legge o";
- c) all'articolo 187, comma 3-ter, aggiungere alla fine il seguente periodo: "Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).

In considerazione di quanto previsto al periodo precedente, le verifiche riguardanti l'importo della cassa vincolata al 31 dicembre 2023 si svolgono con riferimento ai trasferimenti con vincolo di destinazione e alle entrate da mutui o prestiti.

Motivazione

L'emendamento risolve le forti criticità gestionali derivanti dalla delibera n. 17 della Sezione Autonomie della Corte dei conti relativa all'interpretazione in base alla quale ogni entrata destinata anche per legge ad una pluralità di spese deve essere vincolata anche in termini di cassa. La Commissione Arconet ha valutato positivamente la modifica normativa anche in relazione agli approfondimenti sottoposti alla Commissione stessa da parte dei rappresentanti di ANCI.

L'emendamento punta a considerare il vincolo di cassa (e non solo di competenza) per le entrate derivanti da trasferimenti e da indebitamento. Le altre entrate destinate per legge a

specifici scopi, che comprendono solitamente una pluralità di tipologie di spesa, mantengono ovviamente il vincolo di destinazione ma non costringono a mantenere anche il vincolo di cassa. Questa modifica apporta una semplificazione rilevante in termini gestionali nell'intera gestione del ciclo passivo del bilancio, coinvolgendo positivamente non solo i funzionari delle ragionerie, ma anche i tesorieri e gli organismi di controllo, senza far venire meno il controllo della destinazione delle entrate. Inoltre, al fine di non appesantire la chiusura della gestione 2023, l'ultimo periodo (non discusso in Arconet) permette di considerare le norme novellate anziché la disciplina pro tempore vigente.

Si ricorda, peraltro, che il vincolo di cassa, all'interno della pubblica amministrazione, è in vigore solo per gli enti locali. Per le Regioni e gli altri compatti pubblici tale vincolo non esiste. La modifica proposta non comporta alcun aggravio per la finanza pubblica.

Sblocco gestione liquidità a sostegno della normalizzazione dei tempi di pagamento e dell'attuazione del PNRR (art. 187, co. 3-bis TUEL)

Inserire il seguente articolo:

Art. XY. "Deroga ai vincoli di utilizzo della cassa di cui all'art. 187 TUEL, co 3-bis"

Al fine di facilitare l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla realizzazione degli interventi di investimento, nel rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali da parte degli enti locali, limitatamente agli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 non si applicano i limiti di cui all'articolo 187, comma 3-bis; del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Motivazione

Il comma 3-bis dell'articolo 187 del TUEL proibisce l'utilizzo degli avanzi non vincolati nei casi in cui l'ente locale faccia ricorso alle anticipazioni di tesoreria (art. 222 TUEL) o all'impiego di fondi di cassa soggetti a vincolo (art. 195 TUEL), che dovranno comunque essere successivamente reintegrati. Questo vincolo mal si concilia con l'esigenza di molti enti locali che pur presentando risultati di avanzo a rendiconto si trovano bloccati nel loro utilizzo per effetto del ricorso ad anticipazioni o impiego temporaneo di cassa vincolata. Questi limiti ostacolano il rispetto dei tempi di pagamento, che rilevano anche ai fini degli obiettivi di riforma PNRR, anche alla luce dei diffusi problemi di erogazione dei fondi statali per investimento che costringono gli enti locali a provvedere con ingenti risorse proprie.

La modifica proposta non comporta alcun aggravio per la finanza pubblica.

Proroga termini di presentazione dei questionari sui fabbisogni standard e delle rendicontazioni degli obiettivi di servizio

Inserire il seguente articolo:

Art. XY – proroga termini questionari e rendicontazioni richiesti agli enti locali

Al fine di assicurare l'ordinata restituzione, da parte degli enti locali coinvolti, del questionario FC80U e delle schede di rendicontazione e monitoraggio dell'utilizzo dei fondi assegnati e vincolati al raggiungimento di determinati obiettivi di servizio annuali, anche alla luce delle problematiche di avvio della nuova piattaforma telematica all'uopo allestita da Sogei Spa, il termine di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, è fissato al 15 luglio 2024 e la certificazione degli obiettivi di servizio per il 2023 di cui all'articolo 1, comma 449, lettere d-quinquies), d-sexies) e d-

octies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, deve essere trasmessa digitalmente alla Sogei Spa entro il 31 luglio 2024.

Motivazione

La corretta ed esaustiva compilazione del questionario sui fabbisogni standard FC80U e l'invio telematico delle certificazioni degli obiettivi di servizio riguardanti l'utilizzo dei fondi vincolati inseriti nel Fondo di solidarietà comunale con riferimento a servizi di forte rilevanza sociale (servizi sociali comunali, asili nido e trasporto scolastico degli studenti con disabilità), costituiscono adempimenti impegnativi e di grande utilità per la quantificazione del Fondo di solidarietà comunale e per la conoscenza dei costi e dei volumi di attività dei principali servizi locali.

È pertanto di interesse generale che la rilevazione avvenga nelle condizioni migliori per ottenere la più ampia e precisa risposta da parte dei Comuni e delle forme associative comunali interessate dalle rilevazioni.

Nel 2024 sono state attivate con termini quasi contemporanei le due diverse rilevazioni, sulla base di una nuova piattaforma telematica allestita da Sogei Spa che dal 1° gennaio 2024 ha, come è noto, incorporato la Sose Spa. Le problematiche di avvio della nuova piattaforma e la complessità delle rilevazioni, concentrate nello stesso periodo e con termine ambedue alla fine di maggio (25 maggio per il questionario FC80U, 31 maggio per le rendicontazioni degli obiettivi di servizio), hanno determinato notevoli difficoltà per gli enti locali e conseguenti ritardi nella restituzione dei documenti di rilevazione. La proroga richiesta, opportunamente differenziata tra le due rilevazioni, consente di assicurare un adeguato livello di risposta, anche attraverso gli strumenti di assistenza e supporto che sono forniti da Sogei Spa e da IFEL. La proroga consente inoltre di evitare i rischi di blocco dei pagamenti per trasferimenti statali di competenze del Ministero dell'Interno, con particolare riguardo al mancato invio del questionario sui fabbisogni standard.

La modifica proposta non comporta alcun aggravio per la finanza pubblica.

Abolizione sanzioni certificazione finale Covid

Inserire il seguente articolo:

Art. XX "Abolizione sanzioni certificazione finale Covid"

L'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 è abrogato.

Motivazione

Si ricorda in via preliminare che gli enti locali, in virtù della proroga di utilizzo concessa per l'anno 2022, erano tenuti ad inviare al MEF – Ragioneria generale dello Stato un'apposita certificazione circa l'utilizzo delle risorse straordinarie acquisite in ragione dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19" erogate nel biennio 2020-2021, pena le pesanti sanzioni oggetto della proposta di abolizione (tra l'80 e il 100% delle risorse acquisite).

La norma proposta intende abrogare le sanzioni pecuniarie attualmente previste per gli enti locali in caso di mancato invio al MEF – entro il 31 maggio 2023 – della certificazione Covid per l'anno 2022. La proposta muove dal presupposto secondo cui, di fatto, in caso di risorse Covid utilizzate nel 2022 e successivamente non certificate, la penalità a carico dell'ente inadempiente si configura automaticamente, sotto forma di obbligo di restituzione allo Stato delle risorse di cui non si è certificato l'impiego. D'altra parte, la mancata o tardiva



presentazione del documento in questione non ha creato alcun inconveniente nel lavoro di elaborazione dei risultati finali del processo.

La proposta emendativa è inoltre motivata dalla contemporanea scadenza del termine di presentazione delle certificazioni in questione (31 maggio 2023), con le eccezionali urgenze che molti enti hanno dovuto affrontare in occasione degli eventi atmosferici straordinari che hanno colpito molti territori del Paese.

La modifica proposta non comporta alcun aggravio per la finanza pubblica.



Flessibilità nell'utilizzo di avanzi per acquisizione di risorse vincolate a servizi di rilevanza sociale

Inserire il seguente articolo:

Art. XX “utilizzo avanzi vincolati di rilevanza sociale”

Limitatamente agli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da trasferimenti statali a valere su fondi nazionali ed europei da impiegarsi nei settori sociale, scuola e protezione civile.

Motivazione

La norma proposta è volta a consentire agli enti territoriali di disporre degli eventuali avanzi vincolati formatisi per assegnazioni a valere su fondi nazionali ed europei relativi a servizi sociali, scolastici e di protezione civile, in deroga agli ordinari vincoli che ne limitano l'utilizzo nel caso di enti in disavanzo complessivo.

Si intende così favorire, da un lato una programmazione sostenibile di tali risorse e, dall'altro, la gestione e realizzazione degli interventi e servizi, che spesso ricadono nella responsabilità di enti locali capofila in condizioni di disavanzo, caso in cui l'attuale limite comporta effetti negativi indesiderati sia ai fini dell'efficacia della spesa, sia con riferimento a più ampie fasce di popolazione rispetto al solo Comune condizionato dai vincoli oggetto di deroga.

Va anche segnalato che in molti casi la formazione di avanzi vincolati dipende dall'erogazione dei fondi da parte di soggetti statali o regionali in prossimità della fine dell'esercizio finanziario, circostanza che comporta maggiori difficoltà nella predisposizione della spesa entro l'anno, così da evitare la formazione dell'avanzo.